

Dott.ssa Piera Maggi
Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Lazio
Discorso al seminario sul nuovo codice del 2 marzo 2018

Cari colleghi,

porgo a tutti voi un caro saluto e un ringraziamento per la presenza e per l'attenzione che mi vorrete dedicare e ringrazio, il Presidente Chiappinelli che continua ad invitarmi ai seminari di formazione pur conoscendo la mia intolleranza a tenere lezioni tradizionali ritenendo che, spesso, si pratica solo un noioso esercizio di esibizione di nozioni nei confronti di chi, probabilmente, tali nozioni già le ha.

Questa, quindi, è una riedizione di una mia precedente partecipazione al seminario e, pertanto, ripeterò cose già dette, e, forse chi mi ha preceduto potrà aver già trovato qualche soluzione anche alle segnalazioni e agli interrogativi che mi ero già posti e che oggi ripeto, ampliandoli lievemente, ma, almeno, spero che, cambiando gli interlocutori, non si avverta la ripetitività.

Premetto che il mio intervento, quindi, vuole essere solo uno stimolo per far sorgere riflessioni e interrogativi la cui soluzione, soprattutto nei confronti di questo nuovo codice, deve essere, comunque, creativa.

Non ritengo, infatti, nemmeno in questa occasione, che ci sia bisogno di cattedraticità nei confronti di colleghi preparati che hanno tutti gli strumenti per valutare, per proprio conto, le interpretazioni da dare al codice di cui oggi stiamo parlando. Al più, ritengo, si potrebbero ipotizzare "laboratori" in cui si cerchino, insieme, soluzioni ermeneutiche su punti problematici.

Credo, inoltre, che, prima delle necessarie correzioni da apportare a questo codice, sia quasi superfluo addentrarsi in interpretazioni ed elucubrazioni che, probabilmente, non hanno ragion d'essere in quanto siamo davanti alla necessità di introdurre inevitabili aggiustamenti, che

rendano più idonea allo scopo, la formulazione delle varie norme. Speriamo, al riguardo, che la commissione, all'uopo attivata, per provvedere, come previsto dalla legge delega, a tale funzione correttiva -che certamente non sarà né semplice né agevole, attese le molte perplessità ed incertezze che vengono generate dalla lettura del codice stesso e le difficoltà dell'attuale momento politico – riesca a rendere inutili tante discussioni oggi in essere e a rendere più fruibile e utile il codice stesso.

Rispetto alla precedente edizione del mio intervento, peraltro, ho maggiori dubbi in proposito, visto che il tempo sta passando e non sembra che si proceda con la attesa e sperata alacrità.

Ritengo ancora, però, che, solo dopo un intervento correttivo, si potranno approfondire le questioni per meglio capire le novità che ci riguardano e che ci interessano nella nostra applicazione quotidiana e nel nostro lavoro ed è ancora valida la frase: prima operiamo il malato e poi valutiamo se va incontro a guarigione, aggiungo solo: speriamo che si faccia in tempo ad operare il malato con l'intervento richiesto dal caso.

Allo stato, quindi, mi limito, prima di arrivare allo specifico tema assegnatomi, a premettere talune considerazioni che riguardano la nascita di questo nuovo testo normativo e che sottopongo alla vostra attenzione sperando di indurre a qualche riflessione e apertura verso nuovi punti di vista; anticipo, comunque, che alcune eventuali visioni critiche, sono volte solo a stimolare e a far comprendere teoriche dinamiche socio-politiche solo potenzialmente ipotizzabili quali motivazioni di tendenze decisionali storicamente verificatesi e che si ripetono.

1) La prima considerazione che mi viene da fare è che, dopo avere aspettato per oltre 80 anni una nuova disciplina processuale dei nostri giudizi, ci è stato poi solo consentito di confezionare, in poche settimane estive, e con la pur pregevole e meritoria partecipazione di qualche collega, ma senza coinvolgimenti più ampi, un testo che, pur essendo, forse, il meglio di quanto in tale situazione si poteva fare, in taluni casi, ci

complica notevolmente la vita e soddisfa più il desiderio e l'aspirazione che avevamo di conseguire una tanto agognata riforma che non le nostre effettive esigenze operative.

Questa nuova fonte di diritto, tra l'altro, ha avuto una vacatio legis di soli trenta giorni, troppo breve per qualsiasi ipotesi riorganizzativa e per i necessari adeguamenti informatici e già ciò sembrerebbe dimostrare una scarsa attenzione alle esigenze reali di questo Istituto, ed una prevalenza della volontà del conseguimento, in tempi brevi, di un risultato mediaticamente spendibile.

Rilevo, infatti, che il nuovo testo accoglie, nella gran parte, come del resto indicato nella legge delega, la lunga elaborazione dottrinale e, soprattutto, giurisprudenziale che ci aveva portato a poter operare, nel campo processuale, agganciandoci al codice di procedura civile per il noto rinvio dinamico dell'articolo 26 del R.D. n. 1038/1933, ma, laddove innova, questo codice ci pone, spesso, molti ostacoli ad avanzare per farraginose e poco chiare procedure che non aiutano quella speditezza procedurale e quella facilità interpretativa che ci aspetteremmo da una normativa a questo dedicata.

2) Questo testo non si cala nella realtà vissuta della Corte dei conti o, quantomeno, nella sua attuale condizione: infatti, in ogni Sezione regionale e in ogni procura, si potrebbe rendere necessario un numero di magistrati non solo del tutto incompatibile con l'attuale sotto-organico, ma, probabilmente, incompatibile anche con una situazione di normalità, soprattutto in piccole sezioni regionali. Si pensi alla molteplicità di incombenze pre-processuali e processuali attribuite a giudici monocratici per l'adozione di provvedimenti giurisdizionali, reclamabili poi presso la stessa sezione o alla pluralità di provvedimenti giurisdizionali, soggetti ad opposizione sempre nella stessa sezione, con tutti i problemi sia di incompatibilità dei magistrati per gli step successivi, sia di loro carico di lavoro, sia, addirittura, di carenza di aule e di numero dei segretari necessari per tutte tali incombenze (non dimentichiamo che ogni giudice ha

già un carico sia di giudizi di responsabilità che di pensionistica e di conti giudiziari, almeno nella Sezione Lazio, che io presiedo, di notevole rilievo sia per numero che per difficoltà e per l'impegno richiesto dalle questioni da risolvere). Tra l'altro, anche le ferie dei magistrati, che costituiscono diritto inalienabile e necessario – Aristotele diceva: “Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero” - potrebbero provocare contraccolpi organizzativi non ancora ben considerati o, sacrifici oltre il sostenibile ove a molti istituti non si ritenga applicabile la sospensione feriale.

In una magistratura il superlavoro non giova mai alla qualità dello stesso e, soprattutto nelle situazioni di collegialità, quest'ultima si viene a perdere o, quantomeno, ad annacquare ove il sovraccarico non consenta una vera condivisione e partecipazione ai giudizi di tutti i componenti del collegio quale conseguenza della carenza di tempo a disposizione che più non permette un adeguato e soddisfacente studio di tutti gli atti.

3) Ricordo a me stessa che il concetto di codice nasce da una elaborazione che trova la sua origine in un'idea relativa anche ad un'evoluzione tecnica che ha poi consentito una maggior logicità e una più agile organizzazione del pensiero.

Il codice di Giustiniano non era solo una conquista del diritto, ma, probabilmente, anche una conquista della praticità conseguente alla maggiore facilità di consultazione. Infatti si passò dal Volumen al Codex e, cioè, dal rotolo, che si svolgeva per poter essere letto, e che non si prestava ad essere sfogliato, per trovare quanto di interesse, a pagine di libro che potevano essere facilmente consultate anche con una mano sola cosicché l'altra poteva, magari, anche scrivere.

Il nostro testo non sempre ci consente questa scioltezza e agilità operativa perché spesso, trovata la norma – e ringraziamo quei colleghi che hanno predisposto un indice – usiamo entrambe le mani per spremere le meningi alla ricerca di soluzioni e ci troviamo, a volte, a dover, ancora una volta, srotolare il volumen di tutte le nostre conoscenze e reminiscenze per poter arrivare a interpretazioni, magari creative, ma idonee ai bisogni....

Speriamo, però, che gran parte di questi inconvenienti sia superata dopo la correzione!

4) Comunque, dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno (magari di un pregiato champagne) che non mezzo vuoto per questi motivi:

a) Innanzitutto, e solo questo varrebbe la pena di qualche sforzo interpretativo, si è riconosciuta la nostra esistenza come magistratura e la nostra legittimazione ad avere una identità nell'ordinamento e una nostra procedura e questo è un grande risultato di cui, comunque, dobbiamo essere grati a quei colleghi che hanno partecipato a questa, sicuramente non facile, realizzazione in tempi ristretti e in situazioni e ambienti, come sempre, e come oltre dirò, a noi non proprio favorevoli.

b) Inoltre, quanto conseguito deve essere letto in un'ottica di grande soddisfazione se consideriamo che, come detto, sono passati più di ottant'anni dalle ultime norme procedurali che ci riguardavano e, quindi, credo che sia interessante cercare di capire il perché di tale lunga attesa. Forse tutti ne sono consapevoli, ma cerco di esporlo con alcune astrazioni e teorizzazioni applicabili a tutto questo tempo trascorso.

Il nostro Istituto, che persegue la mala gestio in tutte le sue forme, attraverso sia la giurisdizione che il controllo, non può godere di grande apprezzamento da parte di chi potrebbe essere anche vittima dell'esito di queste attività.

La Corte dei Conti, in effetti, viene, all'atto pratico, a tutelare più le posizioni delle minoranze che non delle maggioranze di governo, che, ovviamente, vorrebbero il massimo di mano libera per il loro modus operandi e che mal gradiscono, quindi, i paletti e le conseguenze che, dall'ottimale e tempestivo funzionamento del controllo e della giurisdizione, potrebbero derivare. Pertanto, anche la legislazione in nostro favore non può sempre e sicuramente contare su un impegno delle maggioranze volto a nostro beneficio.

Ricordo una bellissima canzone degli Abba, (non so se la vostra generazione li conosce o li ricorda ancora), che si intitolava: "The winner take sit all", cioè, chi vince prende tutto, e questa potrebbe essere la nostra colonna sonora. Infatti, di solito e, forse, comprensibilmente, non ci sono grandi regali per la Corte dei conti da parte del potere costituito.

Nel gioco delle parti tra maggioranza al governo (il vincitore) e minoranza è solo quest'ultima a poter avere qualche interesse – pur sempre limitato - ad un nostro potenziamento per vedere scoperte e perseguite le eventuali responsabilità di controparte, ma la minoranza non ha i numeri per legiferare in nostro favore e, comunque, poiché in ipotesi di ribaltamenti elettorali si invertono anche i ruoli (ed invertendo l'ordine dei fattori il prodotto non cambia), vi è, in fondo, purtroppo, una uniformità di vedute delle forze politiche non troppo favorevole verso di noi.

Nell'attualità, peraltro, il fenomeno della falcidia dell'organico che ha comportato le condizioni di estrema difficoltà in cui, ormai eroicamente, lavoriamo, paradossalmente, può aver creato condizioni appena più propizie per noi nella convinzione che l'arretrato e il rallentamento della nostra azione da tanto determinato potesse, almeno in parte, disinnescare la nostra potenzialità lesiva in quanto la perdita di tempestività elimina buona parte della incisività e del timore dei nostri risultati per il sempre minore impatto e la più ridotta reattività dell'opinione pubblica nei confronti di episodi, ormai dimenticati o quasi, e riferibili a personaggi magari già usciti di scena.

In quest'ottica potrebbero, forse, anche leggersi, probabilmente pensando male, ma, come diceva un noto politico, magari azzeccandoci, le molte novità del codice che, in vista di pur apprezzabili garanzie difensive e di corretto contraddittorio già nella fase pre-processuale, rallentano, di fatto, la nostra azione.

Nemmeno esclude tale ipotesi l'eccesso di termini brevi, sia pur ordinatori, introdotti per molti adempimenti in quanto gli stessi sono,

spesso, solo controproducenti e non solo non propiziano la rapidità dei processi, ma possono,addirittura, ostacolarla.

Si pensi, ad esempio, ai brevi termini previsti (10 giorni), per la fissazione di udienza, dopo il deposito della citazione: non sempre da tanto deriva, infatti, un beneficio in termini di rapidità in quanto,ad esempio, in situazione di sotto-organico, non si può che diluire maggiormente il carico nel tempo, ma, se si può prevedere l'arrivo di nuovi magistrati sia pur numericamente indeterminati, sembra non funzionale fissare udienza secondo criteri di carico che, in tempi brevi, potrebbero essere, invece,modificati incrementando la possibilità di iscrivere a ruolo più giudizi per l'arrivo di nuove forze, con la conseguenza che processi di più recente acquisizione potrebbero essere trattati prima di quelli più datati. Inoltre tale cadenzatura impedisce una migliore calibratura del carico delle singole udienze ove non pervengano nel breve periodo giudizi di varia caratura.

Posti tali dubbi, ma non bisogna trascurare il “dubito ergo sum,”è stato,comunque, abbastanza raro e ammirevole che forze di governo,forse perché impegnate a conseguire il maggior numero di riforme, come da istanze interne ed europee, e, quindi, per dar corpo ad una loro performance a livello mediatico in tema,appunto, di innovazione, si siano, comunque, dedicate anche a noi e, allora, beviamoci il nostro bicchiere mezzo pieno, che, in parte, ci potrà far dimenticare i dispiaceri,e ottimizziamo il risultato anche impegnandoci per la migliore correzione e, ancora e sempre, per l'attualità e tempestività della nostra azione.

Quella che deve essere forte, creativa e costruttiva, in questo momento, è la nostra giurisprudenza che, già per oltre ottant'anni, ha sempre lavorato su norme del codice civile,non create per le nostre esigenze, ma che siamo riusciti ad elaborare e adattare in modo tale da farci ben funzionare, e anche con notevoli risultati, per tutto questo tempo e questo ci fa ben sperare.

Le domande che questo codice ci sollecita sono tante e, molte, ve le sarete già poste anche voi, ma, solo per esempio, ve ne proporrò alcune, sia pur semplici, che, per ora, possono anche aver comportato soluzioni creative, ma le risposte le lascio, per ora, a voi con l'onere di contribuire, propositivamente, alla correzione, ove possibile, o a interpretazioni praticabili:

1) Art. 17: Decisione su questioni di giurisdizione: nella riassunzione del giudizio dopo declaratoria della nostra giurisdizione da parte di altro giudice si deve prescindere dall'invito a dedurre ?

2) Art. 20 Rilievo dell'incompetenza c.3 Perché si parla solo dell'incompetenza territoriale se può esserci anche quella funzionale ?

3) Art. 31 Regolazione delle spese processuali: è applicabile anche ai giudizi pensionistici?

4) Art. 39 c. 4 Contenuto della sentenza: mancata sottoscrizione: se manca la firma ad un provvedimento di giudice monocratico che si fa ?

5) Art. 41: Forma e contenuto del decreto: come e quando si riceve l'istanza verbale della parte anche per renderne possibile la verbalizzazione?

6) Art. 62 Sequestro documentale: al reclamo sul decreto per sequestro documentale si applica la sospensione feriale ?

7) Art. 66: Atti interruttivi della prescrizione: Ma è interruzione o sospensione ?

8) Art. 68: Istanza di proroga: la convocazione della camera di consiglio per la proroga, vuole indicare la necessità di un contraddittorio o chi riguarda ?

9) Art. 72:c. 3 e 4 Deduzioni scritte e documentazione: si applica la sospensione feriale?

10) Art. 78 Inefficacia del sequestro: l'articolo non prevede l'ipotesi dell'avvenuto pagamento da parte del condannato in modo soddisfacente per l'Amministrazione; nel caso quale norma si applica ?

11) Art. 81 c. 4. Cauzione e fideiussione in luogo di sequestro: Il sequestro significa inopponibilità (art. 2906 c.c.) e, quindi, o c'è o non

c'è, e non sembra potersi sospendere per poi farlo rivivere: cosa significa, allora, che il sequestro è sospeso e che torna ad essere efficace ? Quanto venduto nel periodo di sospensione è opponibile o no ? Se vi è opponibilità non è sospeso, se non vi è come può rivivere per il pregresso o che senso ha se il creditore si è potuto spossessare anche di tutti i beni (v. Cass. n.25481/2006)?

12) *Art. 105 c.6: Incidente di falso: Come fa il Presidente a sapere che la sentenza di falso è passata in giudicato se la parte sceglie di non depositare ?*

13) *Art. 110: Rinuncia agli atti del giudizio: Perché non si è limitata l'accettazione alle sole parti costituite come nel c.p.c.? Se c'è un contumace bisogna fare il giudizio solo per lui?*

14) *Art. 130 Rito abbreviato: Perché almeno per l'appello sono state previste (ma nel caso è stata la legge delega e nulla si può fare), somme così alte da non rendere conveniente la richiesta?*

15) *Art. 131 e 132 ultimo comma: che interesse può avere un responsabile solidale ad accettare il rito monitorio se poi il processo deve continuare nei suoi confronti ?*

16) *Art. 133: Sanzioni pecuniarie: Come si stabilisce la competenza in caso di giudizio che verta, solo in parte, su responsabilità sanzionatoria? E potrebbe esserci contrasto con la legge delega – che non sembra prevedere tale possibilità - della parte del 2 c. che prevede lo sconto pari al 30% su sanzioni la cui misura solitamente è stabilita per legge ?*

17) *Art. 138: come si risolvono le contestazioni tra Sezione e Amministrazione sull'iscrizione degli agenti contabili nell'anagrafica ?*

18) *Art. 141 comma 6: perché tanta sproporzione tra la sanzione pecuniaria tra i contabili ad aggio o stipendio e gli altri che non possono essere condannati ad una somma superiore a € 1.000,00 nemmeno rivalutabile negli anni ?*

19) *Art. 151 Giudice competente (pensionistica) come si fa a rilevare una eventuale litispendenza in altra Sezione regionale (che potrebbe essere ignorata anche dall'Amministrazione) ed evitare la*

duplicazione dei giudizi se non si può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale?

20) *Art. 155: Fissazione dell'udienza e fissazione del ricorso (pensionistica) c. 8 e 10 Come può essere il collegio se il giudice è monocratico?*

21) *Art. 161: Istanza provvedimenti cautelari (pensionistica): Come si fa a trattare, sia l'istanza cautelare che l'eventuale merito in forma semplificata, se non è prevista la notifica alla controparte del ricorso, ma solo la comunicazione dell'atto di fissazione della camera di consiglio a cura della Segreteria e, se è la segreteria a trasmettere anche il ricorso, non si otterrà che il contraddittorio sia mal costituito e che, comunque, tutti presentino istanza cautelare per evitare incombenze processuali ?*

22) *Art. 164: Udienza di discussione. Come fa il giudice a tentare la conciliazione della lite in materia pensionistica su materie relative a diritti indisponibili e a formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa senza perdere la terzietà ? E come possono coesistere la conciliazione e la transazione (che possono differire da giudice a giudice anche per difformi interpretazioni della legge) con l'interpretazione uniforme della legge prevista dall'art. 171 che prevede l'impugnativa del P.M. per interpretazioni difformi?*

23) *Art. 171: Ricorso nell'interesse della legge: In materia pensionistica come fa il pubblico ministero a ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello al fine di tutelare l'interesse oggettivo alla realizzazione dell'ordinamento giuridico, impedire la violazione della legge nell'applicazione di principi di diritto e ottenerne l'interpretazione uniforme se non è previsto un canale di conoscenza che gli consenta sia l'informativa sia il rispetto dei termini?*

24) *Art. 3 disp. transitori e comma 4, comma 5 e comma 6: a che serve tutta la procedura di cui al comma 4 e l'opposizione di cui al comma 5 per la perenzione del giudizio, se al comma 6 si prevede che basta poi una semplice domanda per far cadere tutto ?*

De hoc satis.

Vengo ora, forse con un po' troppo ritardo, a parlare del tema specifico assegnatomi e, cioè la decisione della causa.

Premetto che l'arrivo alla decisione è per i giudici già un momento di soddisfazione, perché vuol dire che si sono ormai superate tutte le insidie che precedono la chiusura dell'udienza e l'inizio della camera di consiglio.

Il capo V del titolo I (art. 100-103 del c.g.c) disciplina questa fase. Prima novità è che il deposito della sentenza è previsto in 60 giorni di cui 45 sono per l'estensore(15 in pensionistica) che deve redigere la sentenza e gli altri per gli adempimenti successivi e anche qui, come già detto, ci troviamo di fronte a termini non sempre rispettabili e rispettati sia perché diversa è la difficoltà delle sentenze, sia perché il carico, spesso estremamente pesante, non sempre consente di rimanere nei termini. Si ritiene che, anche in questo caso valga ancora la precedente giurisprudenza che stabiliva tolleranze più ampie fino all'assoluta ingiustificabilità del ritardo allo scadere dell'anno. Forse anche nel nostro codice si sarebbe potuta prevedere, almeno per giudizi di grande rilievo, l'auto-assegnazione di un termine, come avviene presso altri giudici, ma tanto non è avvenuto, salvo che per la pensionistica, e ciò è poco comprensibile e, forse contraddittorio, in vista della necessità, per quella materia, della lettura del dispositivo che presuppone già una motivazione chiaramente impostata.

L'art. 91 del codice rimanda all'art. 101 del c.p.c e, forse, sarebbe stato più corretto, ma sono sfumature, dire che vengono decise non le questioni rilevabili d'ufficio, bensì quelle rilevate dal momento che non è più possibile rilevare (e decidere immediatamente) in camera di consiglio tali questioni se prima non si sono dati termini alle parti per le proprie osservazioni. Osservo, comunque che, seppure l'ordine indicato è corretto e normalmente è quello che viene seguito, sussiste ormai giurisprudenza della Cassazione che consente il riferimento alla ragione più liquida e, cioè, se esiste una ragione "tranchante" ed essa è matura per la decisione si possono saltare tutte le altre questioni, magari ancora da istruire completamente e che rallenterebbero solo la giustizia.

Tale criteri è stato adottato recentemente dalla Sezione Lazio per una più rapida soluzione di una numerosissima serie di giudizi su cui erano state poste una serie di eccezioni pregiudiziali e preliminari non mature, essendosi rilevata la mancanza di danno per come la citazione lo aveva prospettato. Anche qui, dunque, è la giurisprudenza a decidere creando, fortunatamente, anche scorciatoie processuali. Questo incide anche sul 3° comma dal momento che non sempre è necessario decidere tutte le questioni proposte anche perché vi sono questioni assorbenti che eliminano la necessità di proseguire il giudizio e, anzi, è sempre bene non decidere più di quanto necessario alla definizione del giudizio per evitare giurisprudenza ultronea e non ben calibrata sul caso specifico atteso anche che, la ormai scarsa rilevanza e la carenza di interesse a simile decisione non ne renderebbe l'esito adeguatamente ponderato.

Chiaramente non esiste la possibilità di astensione dalle votazioni, può però verificarsi che, quando vi sia già la maggioranza, il Presidente possa anche non pronunciarsi, comunque, le dinamiche di camera di consiglio non sono mai troppo lineari e pervenire alla decisione può non essere solo la successiva scelta dei bivi che fa intravedere il codice perché, così facendo, si può arrivare ad un vicolo cieco o a soluzioni che scontentano tutti e non convincono nessuno ed è sempre bene seguire questa strada solo dopo una discussione che non veda nessuna possibilità di accordo tra i componenti del collegio e nessuna probabilità di arrivarvi; normalmente è bene far scaturire una unanimità convinta di tutti i componenti del collegio a mezzo di dialettica e di brain storming e riservarsi il metodo codicistico come ultima ratio.

Detto questo, ovviamente, rimane, e qui è ancora più evidente, la solitudine del giudice unico che, da solo, deve risolvere tutte le questioni e, per di più, a fine udienza, in pensionistica, leggere il dispositivo. Questo comporta che sia, in gran parte, vanificata l'utilità dell'udienza poiché, se la decisione deve essere assunta immediatamente, la relativa motivazione e, quindi, la premessa da cui la decisione deriva, deve essere già ben definita

per cui saranno gli scritti ad avere una rilevanza molto significativa e solo marginalmente l'udienza potrà avere rilevante influenza sulla decisione.

La ratio di tale disposizione, preesistente al codice, risiede nel fatto che già con il dispositivo si può ottenere la provvisoria esecuzione della sentenza, ma spesso, il dispositivo non dà ragione di tutti gli elementi del decisum e, quindi, si rende difficile anche l'esecuzione.

Aspetto poco sviluppato dal codice (un cenno all'art. 5 e all'art 17 dispatt.) e che, forse, avrebbe meritato più attenzione è quello della sinteticità delle sentenze e, in genere, degli atti processuali poiché la difficoltà di gestione dei giudizi è data, spesso, dalla prolissità sia degli atti introduttivi che delle memorie e, in conseguenza, anche le sentenze sono spesso elefantiache senza bisogno o almeno per necessità indotta dagli atti su cui si basano.

Il consiglio di Stato ha fatto una sentenza – che è girata in lista - che ha rigettato un ricorso dopo la lettura delle prime 28 pagine dell'atto introduttivo nella considerazione che, se in 28 pagine non si era ancora spiegato il motivo del ricorso, quest'ultimo non meritava accoglimento: un sogno !...

Se la chiarezza e la sintesi e il senso della misura avessero ingresso nelle aule giudiziarie la giustizia farebbe un enorme balzo in avanti e gli arretrati sarebbero smaltiti e tutti riguadagneremmo il nostro tempo.

Credo che possa bastare: solo alcune considerazioni per concludere.

Dopo qualche lamentazione adesso basta con le critiche e le recriminazioni e, preve le possibili e necessarie correzioni -speriamo che non trascorran del tutto i tempi necessari per le elaborazioni e per avere la possibilità di coinvolgere tutti gli interessati–impegniamoci tutti, anche con le nostre sentenze in materia procedurale, e ricostruiamo le nostre strade.

Ricordiamo, comunque, che, in un momento di innovazione, potrebbero essere maggiormente possibili nuovi progressi in campi finora poco

coltivati e da esplorare e osiamo, quindi, aprirne nuove di strade, anche in campo sostanziale, perché la procedura è lo strumento formale, ma deve tendere ai risultati concreti e, pertanto, anche la costruzione delle casistiche di responsabilità deve sicuramente inquadrarsi nelle normative e nell'esistenza del danno e degli altri elementi, ma perché, sempre con prudenza e rispetto delle norme, non sondare nuove vie anche sull'altro fronte ?

Ad esempio, in una società, come quella attuale, dove tutto è monetizzato, monetizzabile e commerciabile è possibile che molti valori possano essere calpestati senza alcun risarcimento?

Sicuramente tutto deve essere provato, e non basta, come purtroppo spesso si verifica negli atti di citazione, la semplice affermazione, ma è necessario uno sforzo costruttivo, probatorio ed ermeneutico, ma ricordiamoci che la elaborazione della figura del danno da tangente o il danno all'immagine sono costruzioni giurisprudenziali (e io mi onoro di essere stata nelle prime camere di consiglio in cui si sono ipotizzate tali fattispecie) e il primo tipo di danno è, ormai, in determinati limiti, acquisito dalla giurisprudenza, il secondo è ora stato assunto anche dalla normativa, mentre altre ipotesi sono state inquadrate, dal legislatore, dopo sforzi giurisprudenziali, non sempre fruttuosi, ma forse utili alla sensibilizzazione del legislatore stesso, in responsabilità sanzionatorie.

E ancora perché non cerchiamo, de iure condendo o, se possibile, in via interpretativa e fattuale, di utilizzare, ad esempio, le esperienze della giurisdizione per allertare il controllo di gestione quando emergano esempi evidenti di mala gestio non solo individuale, ma estesa e contraria alle famose tre "e": efficienza, efficacia ed economicità?

Su questi spunti mi sono dilungata più ampiamente anche in sede di relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018 e, quindi, per chi fosse interessato, ad essa rimando.

Sono solo spunti da approfondire e vagliare attentamente, ma, ritengo che, se non ci dedichiamo a questo e a trovare spazi, non solo utilizzando espresse disposizioni normative, ma creando, anche in via interpretativa, circuiti virtuosi che ci rendano più utili alla comunità e più sensibili al perseguimento dei danni all'erario, che sempre più spesso osserviamo, il nostro Istituto apparirà, all'esterno, solo come un polveroso Palazzo di cui pochi conoscono l'utilità e la funzione.

Approfittiamo, quindi, di questo momento di rinnovamento per usare tutte le nostre risorse per trovare nuovi percorsi, sempre ossequiosi del diritto, ma attenti alle reali esigenze sociali e interpretando le norme in modo sostenibile, ma anche evolutivo.

La speranza, per tutti quelli, come me, che sono vissuti nella Corte e che hanno passato la loro vita nel lavoro e nell'impegno, credendo in questa Istituzione e nella sua funzione, è, infatti, quella che anche le nuove generazioni continuino il nostro cammino cercando, anche remando controcorrente, di portare sempre avanti la difesa dell'erario che è il bene comune per eccellenza, la ricchezza della comunità e la sua possibilità di benessere e di progresso, cercando ogni possibile miglioramento qualitativo dell'Istituto che non può che passare e dipendere, comunque, dalla continua ricerca anche del proprio miglioramento personale e professionale, perché ogni prodotto scadente del nostro lavoro si ripercuoterà sulla considerazione di cui gode tutta la nostra magistratura.

Rudyard Kipling diceva: "la forza del branco è il lupo e la forza del lupo il branco" evidenziando, così, lo scambio di energie e l'osmosi tra il singolo e la sua comunità e il vicendevole bisogno dell'uno nei confronti dell'altra, quali entità che si definiscono scambievolmente, simbioticamente e sinergicamente e, allora, non come lupi, ma come magistrati coraggiosi e impegnati, qualificandoci e riconoscendoci come membri essenziali per la esistenza sia identitaria che del gruppo e, con il nostro lavoro, infondiamo valore, promuoviamo significato e offriamo protezione e linfa vitale alla nostra comunità e, quest'ultima, li renderà a noi, con reciproco beneficio.

Grazie a tutti per avermi ascoltato.

Piera Maggi